

L'ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI DOPO IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

Scheda per i tutori e gli operatori
che seguono minori non accompagnati

1.7.2019

ASGI
Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

INTERS  **S**

Il **d.l. n. 113/18** (c.d. decreto Sicurezza), convertito con legge n. 132/18, ha modificato in modo rilevante le norme riguardanti l'accoglienza.

Le nuove norme e le relative circolari applicative hanno un impatto significativo rispetto all'accoglienza dei minori non accompagnati (MSNA) dopo il compimento della maggiore età.

Per determinare se, in base alla normativa vigente, un ex-MSNA che ha compiuto 18 anni abbia o meno diritto all'accoglienza, in quale tipo di struttura e per quanto tempo, è necessario considerare tre elementi:

- a) se, prima del compimento dei 18 anni, il minore è stato **inserito nel SIPROIMI** (ex-SPRAR)¹ oppure no;
- b) lo **status legale** del neomaggiorenne (richiedente asilo; titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o umanitaria; ex-MSNA non richiedente asilo che ha richiesto la conversione del permesso per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ecc.);
- c) se il Tribunale per i minorenni ha disposto il **prosieguo amministrativo** nei confronti del neomaggiorenne oppure no.

Vediamo dunque, di seguito, la situazione dei:

- a) neomaggiorenni per cui **non è stato disposto il prosieguo amministrativo** e che durante la minore età **non sono stati inseriti nel SIPROIMI**;
- b) neomaggiorenni per cui **non è stato disposto il prosieguo amministrativo** e che durante la minore età **sono stati inseriti nel SIPROIMI**;
- c) neomaggiorenni per cui **è stato disposto il prosieguo amministrativo**.

In ciascuna di queste tre situazioni, vedremo le specificità relative ai diversi status legali.

1. Neomaggiorenni per cui non è stato disposto il prosieguo amministrativo e che durante la minore età non sono stati inseriti nel SIPROIMI bensì in comunità educative o altre strutture per minori gestite dai Comuni al di fuori del SIPROIMI, centri FAMI di prima accoglienza, CAS per minori ecc.

I neomaggiorenni che si trovano in questa condizione:

- hanno diritto di restare nella struttura per minori solo fino al compimento dei 18 anni;
 - al compimento dei 18 anni, si possono verificare tre differenti situazioni, a seconda dello status legale del neomaggiorenne:
- a) se ha presentato **domanda d'asilo** ed è ancora in attesa della decisione della Commissione territoriale o, dopo aver ricevuto tale decisione, ha presentato ricorso ed è in attesa dell'esito del ricorso: può essere trasferito dalla struttura per minori in un CAS per adulti, dove ha diritto di restare fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale o dell'esito del ricorso;

¹ Lo SPRAR è stato rinominato dal decreto legge 113/18 "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati", il cui nuovo acronimo è SIPROIMI.

- b) se gli è stato riconosciuto **lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria**: ha diritto di essere accolto in una struttura SIPROIMI per adulti per un periodo di sei mesi; per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati (ad es. esigenza di terminare corsi di formazione, percorsi scolastici, tirocini ecc.) o a comprovati motivi di salute, il periodo di accoglienza potrà essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Servizio Centrale, per ulteriori sei mesi o per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali²;
- c) se è titolare di **protezione umanitaria oppure se ha chiesto la conversione del permesso minore età** in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione: in generale non potrà proseguire l'accoglienza nella struttura per minori dopo il compimento dei 18 anni e non è garantito il diritto all'accoglienza in una struttura per adulti;
- d) se è titolare di un **permesso di soggiorno per casi speciali** (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità o per atti di particolare valore civile: può essere inserito in un progetto SIPROIMI per adulti³.

2. Neomaggiorenni per cui non è stato disposto il prosieguo amministrativo e che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età:

- hanno diritto di restare nel progetto SIPROIMI per minori fino a sei mesi dopo il compimento dei 18 anni⁴;
 - al termine dei sei mesi dopo il compimento dei 18 anni, si possono verificare tre differenti situazioni, a seconda dello status legale del neomaggiorenne:
- a) se ha presentato **domanda d'asilo** ed è ancora in attesa della decisione della Commissione territoriale o, dopo aver ricevuto tale decisione, ha presentato ricorso ed è in attesa dell'esito del ricorso: ha diritto di restare nel SIPROIMI fino alla definizione della domanda di protezione internazionale⁵, dunque fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale o dell'esito del ricorso; in questi casi, in genere il neomaggiorenne viene trasferito dal progetto SIPROIMI per minori a un progetto SIPROIMI per adulti;
- b) se gli è stato riconosciuto **lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria**: ha diritto di proseguire l'accoglienza nel SIPROIMI per un periodo di sei mesi dal momento della notifica della decisione; in questi casi, in genere il neomaggiorenne viene trasferito dal progetto SIPROIMI per minori a un progetto SIPROIMI per adulti; per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute, il periodo di

² Decreto legge n. 416/1989, convertito con legge 39/90, art. 1-sexies, co. 1, come modificato dal decreto legge 113/18; decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, art. 35, co. 3 e art. 36, co. 1.

³ Decreto legge n. 416/1989, convertito con legge 39/90, art. 1-sexies, co. 1, come modificato dal decreto legge 113/18.

⁴ Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, art. 36, co. 2.

⁵ Decreto legge n. 113/2018, convertito con legge 132/18, art. 12, c. 5 bis.

accoglienza può essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Servizio Centrale, per ulteriori sei mesi o per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali⁶;

- c) se è titolare di **protezione umanitaria oppure se ha chiesto la conversione del permesso minore età** in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione: l'accoglienza nel SIPROIMI non potrà proseguire⁷, né è garantito il diritto all'accoglienza in una struttura per adulti al di fuori del SIPROIMI;

N.B. fanno eccezione i titolari di protezione umanitaria che al 5.10.18 erano già accolti nello SPRAR (o per i quali comunque era già stato autorizzato l'inserimento nello SPRAR), che possono rimanervi fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento dello SPRAR e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza⁸;

- d) se è titolare di un **permesso di soggiorno per casi speciali** (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità o per atti di particolare valore civile: può essere inserito in un progetto SIPROIMI per adulti⁹.

3. Neomaggiorenni per i quali è stato disposto il prosieguo amministrativo

3.1 Quando e da chi può essere disposto il prosieguo amministrativo?

Il prosieguo amministrativo può essere disposto in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, **necessita di un supporto prolungato** volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia¹⁰.

La richiesta di prosieguo amministrativo va presentata **alla Procura presso il Tribunale per i minorenni o al Tribunale per i minorenni¹¹, prima del compimento dei 18 anni.**

Tale richiesta può essere presentata **dai servizi sociali o dal tutore.** Qualora questi soggetti non presentino la domanda di prosieguo amministrativo¹², si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

E' utile allegare all'istanza la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale seguito dal minore e in corso, e possibilmente una relazione dei servizi sociali.

Il prosieguo amministrativo può durare al massimo **fino al compimento dei 21 anni.**

⁶ Decreto legge n. 416/1989, convertito con legge 39/90, art. 1-sexies, co. 1, come modificato dal decreto legge 113/18; decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, art. 35, co. 3 e art. 36, co. 1.

⁷ Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, art. 36, co. 2.

⁸ Decreto legge 113/18, art. 12, co. 6.

⁹ Decreto legge n. 416/1989, convertito con legge 39/90, art. 1-sexies, co. 1, come modificato dal decreto legge 113/18.

¹⁰ Legge 47/17, art. 13, c. 2.

¹¹ Alcuni magistrati ritengono che la richiesta di prosieguo amministrativo debba essere sempre presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, mentre secondo altri magistrati il tutore può presentare la richiesta anche direttamente al Tribunale per i minorenni.

¹² Ad esempio, può accadere che i servizi sociali si rifiutino di presentare la richiesta di prosieguo amministrativo per evitare di dover sostenere i costi per il supporto al percorso di inclusione e per l'accoglienza del neomaggiorenne.

3.2 L'accoglienza del neomaggiorenne in prosieguo amministrativo

I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguo amministrativo hanno l'obbligo di **garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza** del giovane, benché la normativa vigente non disciplini specificatamente quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita (ad esempio non è disciplinato dalla legge se il neomaggiorenne debba restare nella struttura per minori ovvero essere trasferito in una struttura per adulti).

Va ricordato che, se il neomaggiorenne in prosieguo amministrativo non viene inserito nel SIPROIMI o in un CAS, il Comune dovrà coprire con fondi propri i costi dell'accoglienza. Il Comune, infatti, può ricevere il rimborso di 45 euro al giorno dalla Prefettura per l'accoglienza dei MSNA in una struttura che non fa parte del SIPROIMI né del sistema dei CAS solo fino al compimento dei 18 anni, mentre questo **rimborso è attualmente escluso** per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

La circolare del Ministero dell'Interno del 3.1.2019 riguardante l'applicazione del decreto-legge 113/18 ha fornito alcune importanti indicazioni in merito **all'accoglienza nel SIPROIMI dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo**. In particolare, nella circolare si legge che *"Il SIPROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018 [cioè sottoposti a prosieguo amministrativo], potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventesimo anno di età"¹³.*

Dalle indicazioni del Ministero, pare di potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (quindi anche fino ai 21 anni), **a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto**.

Il Ministero dell'Interno non chiarisce se queste indicazioni si applichino solo ai **MSNA già inseriti nel SIPROIMI durante la minore età**, oppure anche ai MSNA che, a causa dell'indisponibilità di posti nell'ambito del SIPROIMI, non siano stati inseriti all'interno di tale Sistema durante la minore età.

In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche i MSNA che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti, qualora diventi disponibile un posto in tale Sistema dopo che hanno compiuto 18 anni¹⁴.

E' comunque importante, anche ai fini dell'eventuale inserimento nel SIPROIMI del neomaggiorenne sottoposto a prosieguo amministrativo, che **la segnalazione del MSNA al Servizio Centrale venga effettuata durante la minore età**.

¹³ Circolare del Ministero dell'Interno del 3.1.2019, p. 3 (https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/Circolare_DL-4-OTT-2018-N.113.pdf)

¹⁴ In caso contrario, infatti, vi sarebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i MSNA che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, i quali possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti in tale Sistema una volta compiuti i 18 anni.

Infine, si suggerisce a coloro che presentino l'istanza di prosieguo amministrativo, di chiedere al **Tribunale per i minorenni di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che l'accoglienza del neomaggiorenne dovrà essere assicurata preferibilmente nell'ambito del progetto SIPROIMI** del Comune cui questi sia affidato o, in mancanza, nel progetto SIPROIMI disponibile più prossimo, a condizione che tale trasferimento non ostacoli la prosecuzione del percorso di inserimento avviato e sempre tenendo in considerazione il superiore interesse del minore.

Va infatti ricordato che ogni decisione riguardo all'accoglienza deve in ogni caso fondarsi sulla **valutazione del superiore interesse del minore**¹⁵.

Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo del suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, incluso quello relativo all'accoglienza, e in particolare di essere informato e di essere ascoltato nel merito, alla presenza di un mediatore culturale¹⁶.

Alcuni Tribunali per i minorenni, su istanza del tutore o del giovane che abbia compiuto 18 anni, si oppongono al trasferimento del minore o del giovane sottoposto a prosieguo amministrativo nei casi in cui ritengano che non sia nel suo superiore interesse (ad esempio ove il trasferimento impedisca la prosecuzione del percorso scolastico o formativo avviato e non ancora concluso).

➤ **Come richiedere il collocamento nel SIPROIMI?**

Per richiedere il collocamento di un MSNA/neomaggiorenne nell'ambito del SIPROIMI, è necessario inviare una **richiesta al Servizio centrale**.

Le richieste di inserimento possono essere formulate da una serie di soggetti tra cui: Prefetture/CAS, Enti locali, Enti gestori di progetti territoriali del SIPROIMI, Questure, Enti di tutela e Associazioni locali e/o nazionali, centri FAMI di prima accoglienza per MSNA. Tipicamente, la segnalazione verrà inviata dall'ente di riferimento in base alla struttura o al luogo in cui il minore si trova: il Comune, nel caso in cui il MSNA sia accolto in un centro di competenza del Comune o comunque sia stato affidato ai servizi sociali o sia in tutela al Comune; l'ente gestore del centro FAMI, nel caso in cui il minore sia accolto in uno di questi centri; la Prefettura o l'ente gestore del CAS, nel caso in cui sia collocato in un CAS.

La segnalazione può essere effettuata anche dal tutore, ove i soggetti di cui sopra non vi provvedano.

La richiesta di inserimento nel SIPROIMI deve essere inviata mediante specifici moduli predisposti dal Servizio Centrale¹⁷ e deve essere corredata da: permesso di soggiorno o ricevuta della presentazione della domanda d'asilo o altro documento con fotografia rilasciato dalla Questura; breve relazione sociale; referente da contattare per l'inserimento in accoglienza della persona segnalata.

¹⁵ D. lgs. 142/2015, art. 18, c. 1

¹⁶ D. lgs. 142/2015, art. 18, cc. 2 e 2-ter

¹⁷ I moduli sono scaricabili alla pagina: <http://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-sprar> e riportano i contatti ai quali le segnalazioni devono essere inviate.

Schema riassuntivo

<p>E' stato disposto il prosiegua amministrativo? E' stato inserito nel SIPROIMI da minore?</p> <p>Status legale</p>	<p>Neomaggiorenni senza prosiegua amministrativo e non inseriti nel SIPROIMI da minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono restare nel centro per minori solo fino a 18 anni - dopo il compimento dei 18 anni, le opzioni variano a seconda dello status legale: 	<p>Neomaggiorenni senza prosiegua amministrativo e inseriti nel SIPROIMI da minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono restare nel progetto SIPROIMI per minori fino a 18 anni e 6 mesi - dopo i 18 anni e 6 mesi, le opzioni variano a seconda dello status legale: 	<p>Neomaggiorenni per i quali è stato disposto il prosiegua amministrativo</p>
Richiedenti asilo	possono essere accolti in un CAS per adulti fino alla fine della procedura d'asilo	possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti fino alla fine della procedura d'asilo	<p>possono restare o essere collocati in una struttura SIPROIMI fino alla fine del prosiegua amministrativo, a determinate condizioni</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al Servizio Centrale durante la minore età - previsione espressa nel provvedimento di prosiegua riguardo all'accoglienza nel SIPROIMI
Titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria	possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi	possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti per 6 mesi	
Titolari di protezione umanitaria	nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni	nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi	
Ex-MSNA non richiedenti asilo che a 18 anni hanno chiesto la conversione del permesso minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione o sono titolari di permesso per affidamento	nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni	nessuna accoglienza garantita dopo i 18 anni e 6 mesi	
Titolari di permesso per cure mediche o casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo)	possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti	possono essere accolti in un progetto SIPROIMI per adulti	